

**Il D. L. 13 maggio 2011, n.70
(D.L. Sviluppo): modifiche al
permesso di costruire e alla SCIA.
Il Commissariamento degli SUAP
non accreditati**

www.suapanorma.it

Il D. L. 70/2011 (1)

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011 è entrato in vigore (il 14/05/2011) il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 *“Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”* che contiene modifiche a disposizioni di legge che riguardano lo SUAP, in particolare riscrivendo il procedimento di rilascio del permesso di costruire e modificando il procedimento della SCIA.

Il D. L. 70/2011 (2)

Con l'approvazione alla Camera il 21/06/2011 sono state introdotte modifiche al Decreto che riguardano lo SUAP, in particolare prevedendo un ruolo dello Sportello Unico nei Distretti turistici ed il commissariamento degli Sportelli Unici non accreditati.

Il D. L. 70/2011 (3)

Principali novità:

- a) il nuovo procedimento di rilascio del permesso di costruire: silenzio-assenso; autodichiarazioni; semplificazioni;
- b) modifiche alla Segnalazione certificata di inizio attività;
- c) ruolo dello Sportello Unico nei Distretti turistici;
- d) commissariamento dello Sportello Unico non accreditato.

**Il D. L. 13 maggio 2011, n. 70
(D.L. Sviluppo): modifiche al
permesso di costruire (art. 20,
T.U. Edilizia - D.P.R. n. 380/2001)**

www.suapanorma.it

Permesso di costruire - Presentazione dell'istanza (1)

La domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata allo Sportello Unico Edilizia corredata da:

- un'attestazione concernente il titolo di legittimazione;
- dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, da eventuali altri documenti;
- una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie (nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali), alle norme relative all'efficienza energetica (c. 1).

Permesso di costruire - Presentazione dell'istanza (2)

Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'art. 38, c. 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. (art. 5, c. 4 -bis)

Permesso di costruire - Presentazione dell'istanza (3)

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (c. 13).

Permesso di costruire - Istruttoria (1)

Entro 10 giorni lo sportello unico edilizia comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento (c. 2).

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri e gli atti di assenso necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento (c. 3).

Permesso di costruire – Istruttoria (2)

Il termine di 60 gg. può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente.

In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa (c. 5).

Permesso di costruire - Istruttoria (3)

Il responsabile del procedimento, può richiedere modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, illustrandone le ragioni.

L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro un termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.

La richiesta sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di 60 giorni (c. 4).

Permesso di costruire - Rilascio (1)

Entro 30 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento (ovvero dall'esito della conferenza di servizi eventualmente convocata per l'acquisizione degli atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio, di cui all'art. 5, c. 4) il dirigente o il responsabile dell'ufficio adotta il provvedimento finale.

Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

Permesso di costruire - Rilascio (2)

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di 30 giorni per il rilascio del permesso di costruire decorre dal rilascio del relativo atto di assenso.

Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto (c. 9).

Permesso di costruire - Rilascio (3)

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito di una conferenza di servizi (di cui all'art. 5, c. 4).

Il termine di 30 giorni per il rilascio del permesso di costruire decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto (c. 10).

Permesso di costruire - Silenzio-assenso (1)

Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (c. 8).

Permesso di costruire - Competenze delle Regioni (1)

Fermo restando quanto previsto in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali (c. 12).

L'art. 21 *“Intervento sostitutivo regionale”* prevede che le Regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

Permesso di costruire – Semplificazioni (1)

In sostituzione del parere dell'ASL il richiedente può presentare una dichiarazione ai sensi dell'art. 20, c. 1 invece di una autocertificazione (a. 5, c. 3).

Nell'ambito degli strumenti attuativi, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 16, c. 2-bis).

Non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali (art. 34).

Modifiche al procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

Vengono introdotte alcune modifiche all'art. 146 sul procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica:

- il coinvolgimento degli enti parco tra gli enti cui la regione può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria;
- il compito di comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo da parte del soprintendente stesso e non più da parte dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (regione) e la previsione in base alla quale, entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità;
- l'efficacia immediata dell'autorizzazione e non più decorsi trenta giorni dal suo rilascio;
- l'applicabilità dell'art. 146 anche alle attività minerarie di ricerca ed estrazione

Il D. L. 70/2011 (D.L. Sviluppo): modifiche alla SCIA (art. 19, L. n. 241/1990)

www.suapanorma.it

Modifiche alla Segnalazione certificata di inizio attività (art. 19, L. 241/1990)

Sono esclusi dal procedimento di Scia quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche (c. 1).

La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Nella Scia edilizia viene poi ridotto a trenta giorni il termine per la verifica delle segnalazioni e vengono richiamate espressamente le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal T.U. per l'Edilizia e dalle leggi regionali (c. 6-bis).

Rapporto tra il D.L. 70/2011 e il T.U. Edilizia (1)

Il D.L. 70/2011, art. 4, c. 2, lett. c) prevede che le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse:

➤ si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal T.U. per l'Edilizia, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire.

Rapporto tra il D.L. 70/2011 e il T.U. Edilizia (2)

- non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del T.U. per l'Edilizia, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto in tema di immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica ambientale;
- nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Rapporto tra il D.L. 70/2011 e il T.U. Edilizia (3)

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.". (6-bis)

c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Ruolo dello Sportello Unico nei Distretti industriali

www.suapanorma.it

Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici - nautica da diporto

Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Ruolo dello Sportello Unico nei Distretti turistici

Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni:

b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, possono presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e comunicazione unica le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali, Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti.

Certificazione e documentazione di impresa

www.suapanorma.it

Certificazione e documentazione d'impresa

Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

Commissariamento dello Sportello Unico non accreditato

www.suapanorma.it

Commissari ad acta per i Comuni non accreditati

Per i Comuni che alla data del 30 settembre 2011 (data di entrata in vigore di tutto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari per l'avvalimento della stessa partirà la procedura di nomina di un commissario ad acta.

In particolare:

- entro 30 gg. il Prefetto invia una diffida (ai sensi dell'art. 4, c. 11 e 12, D.P.R. 160/2010);
- sentita la regione competente nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei Comuni, delle Regioni o delle Camere di commercio competenti per territorio, per adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici.

Ulteriori misure organizzative

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e garantire, nelle more, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

In ogni caso, per garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.